



POR FESR 2014 – 2020 DEL VENETO
OBIETTIVO
“INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE”

**Bando per l'erogazione di contributi alle
nuove imprese culturali, creative e dello spettacolo**

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015

Il presente bando dà attuazione all'ASSE 3 “*COMPETIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI*”
PRIORITA' DI INVESTIMENTO 3 (A) “*PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIALITA', IN PARTICOLARE FACILITANDO LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DI NUOVE IDEE E PROMOZIONE DELLA CREAZIONE DI NUOVE AZIENDE, ANCHE ATTRAVERSO INCUBATORI DI IMPRESE*”
OBIETTIVO SPECIFICO 3.5 “*NASCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE*”

AZIONE 3.5.1 “*Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza [...]*”

Sub-Azione C “*Imprese culturali, creative e dello spettacolo*”



BANDO

per la presentazione delle domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.

Indice:

Finalità del bando

- Art. 1 Finalità e oggetto del bando
- Art. 2 Dotazione Finanziaria
- Art. 3 Localizzazione

Soggetti potenziali beneficiari

- Art. 4 Soggetti ammissibili

Tipologie di interventi ammissibili

- Art. 5 Interventi ammissibili
- Art. 6 Spese ammissibili
- Art. 7 Spese non ammissibili
- Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno
- Art. 9 Cumulo delle agevolazioni

Presentazione delle domande e istruttoria

- Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 11 Valutazione delle domande
- Art. 12 Formazione della graduatoria e concessione del sostegno
- Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario

Sostegno

- Art. 14 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione

Verifiche e controlli

- Art. 15 Rinuncia e decadenza del sostegno
- Art. 16 Verifiche e controlli del sostegno

Pubblicità, informazioni generali e informativa sul trattamento dei dati personali

- Art. 17 Obblighi di Informazione e pubblicità
- Art. 18 Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 19 Informazioni generali
- Art. 20 Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 2003



Finalità del bando

Art. 1 Finalità e oggetto del bando

- 1.1 Con il presente bando la Regione intende rafforzare il sistema imprenditoriale veneto delle imprese culturali, creative e dello spettacolo mediante il sostegno all'avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in grado di promuovere ricambio e diversificazione nel sistema produttivo, oltre a generare nuove opportunità occupazionali. Il bando promuove, quindi, l'imprenditorialità facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e supportando gli investimenti necessari alla creazione di nuove imprese.
- 1.2 Il bando è dedicato alle imprese culturali, creative e dello spettacolo, intendendo con queste le imprese che producono e/o distribuiscono beni o servizi nell'ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, dell'audiovisivo, dei video giochi, dei nuovi media, della musica e dell'editoria. Imprese a cui viene riconosciuto un ruolo centrale a favore della crescita, della competitività e che sono, per loro natura, intrinsecamente portatrici d'innovazione e creatrici di posti di lavoro. Imprese che, per la loro complessità, assolvono, altresì, al ruolo di interfaccia fra le diverse attività industriali e rappresentano dei fattori di sviluppo locale e dei driver del cambiamento industriale.
- 1.3 Il bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
- 1.4 Il bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.

Art. 2 Dotazione Finanziaria

- 2.1 L'Azione ha una dotazione finanziaria iniziale di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila,00). Si prevede inoltre un ulteriore bando nel corso del 2017.

Art. 3 Localizzazione

- 3.1 L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della regione Veneto.
- 3.2 La localizzazione dell'intervento dovrà essere individuata in fase di presentazione della domanda. Nel caso di nuove imprese, si dovrà individuare la sede prevista. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la sede non sia stata ancora definita, si potrà indicare una sede ipotetica, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 comma 4.1 lett. c).

Soggetti potenziali beneficiari

Art. 4 Soggetti ammissibili

- 4.1 Sono ammesse alle agevolazioni le micro e piccole imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (per la definizione si veda l'**Allegato A.1** al presente bando). L'impresa o il professionista¹ al momento della presentazione della domanda, deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) in caso di micro e piccole imprese e loro Consorzi, essere regolarmente iscritta al Registro delle

¹ Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) i liberi professionisti sono equiparati alle Piccole e Medie Imprese ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dai Piani operativi POR e PON del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020.



- Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio, da non più di dodici mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda, non essere quotata, non avere ancora distribuito utili e non essere stata costituita a seguito di fusione. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
- b) in caso di professionisti non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, essere iscritti agli ordini professionali oppure aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed essere in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. (L'elenco aggiornato delle suddette associazioni è rinvenibile all'indirizzo: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-atteato-di-qualita>). L'attività professionale deve essere iniziata da non più di dodici mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di avvio dell'attività professionale farà fede la data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente relativo all'attività professionale esercitata;
- c) avere l'unità operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale in Veneto. Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia l'unità operativa sul territorio della regione Veneto, l'apertura della stessa, che deve avvenire e essere comunicata e documentata all'Amministrazione regionale al momento della prima domanda di pagamento (anticipo o saldo) degli interventi agevolati, pena la decadenza dal contributo con conseguente revoca totale dello stesso;
- d) esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell'**Allegato A.2**. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente ad uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si realizza l'intervento, rilevato da:
- visura camerale per le imprese iscritte al Registro Imprese;
 - certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per le imprese iscritte al Registro Imprese come "Inattiva";
 - certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per i professionisti non costituiti in società regolarmente iscritta al Registro Imprese.
- 4.2 Ai fini del possesso del requisito di cui al comma 4.1, lettera c), per "unità operativa" - che, per quanto riguarda le imprese iscritte al Registro Imprese, deve risultare nella visura camerale, mentre per i professionisti non costituiti in società è indicata nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA - si intende un immobile con destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale o direzionale in cui l'impresa o il professionista realizza abitualmente la propria attività e sono stabilmente collocati i beni di cui all'articolo 6, comma 6.1 che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.
- 4.3 Sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente bando anche le persone fisiche (c.d. "promotori d'impresa") che intendano costituire una nuova impresa a condizione che, a pena di decadenza, entro 45 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione ai benefici, provvedano alla regolare iscrizione al Registro Imprese. Tale impresa, a pena di decadenza dal contributo e conseguente revoca totale del contributo, deve essere costituita esclusivamente dalle persone fisiche e giuridiche indicate nella domanda di ammissione, nonché mantenere la forma giuridica (imprese singole, società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi, etc.) e la ripartizione delle azioni o delle quote sociali indicate nella domanda medesima.
- 4.4 Salvo quanto previsto ai commi 4.1, 4.2 e 4.3, ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente bando, i beneficiari devono inoltre possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte nei loro confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- b) non essere impresa "in difficoltà", secondo quanto previsto dall'articolo 2, Sub 18 del Regolamento



- (UE) n. 651/2014;
- c) osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL, Casse di Previdenza dei professionisti), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna;
 - d) non essere beneficiari di altre agevolazioni previste nell'ambito delle azioni 3.5.1 e 3.3.4 del POR FESR Veneto 2014-2020 anche se concesse sulla base del Regolamento "de minimis";
 - e) non essere iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle startup innovative;
 - f) avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria², secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 3 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - g) di essere a conoscenza e quindi di accettare integralmente tutte le prescrizioni contenute nel bando.
- 4.5 Non sono, altresì, ammissibili agli aiuti di cui al presente bando:
- a) le imprese controllate da soci controllanti³ imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione;
 - b) le associazioni professionali costituite tra professionisti che abbiano iniziato da più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
- 4.6 La partecipazione di un soggetto sia in qualità di impresa individuale o professionista singolo che in qualità di socio/associato, a più domande di finanziamento comporterà la decadenza automatica delle domande presentate successivamente alla prima.
- 4.7 Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata alla Regione del Veneto per le necessarie verifiche e valutazioni entro 15 giorni dall'evento tramite PEC.

Tipologie di interventi ammissibili

Art. 5 Interventi ammissibili

- 5.1 Sono ammissibili i progetti di supporto all'avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in grado di promuovere ricambio e diversificazione nel sistema produttivo, oltre a generare nuove opportunità occupazionali.
- 5.2 Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine perentorio del 31 agosto 2017. Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese siano state sostenute e pagate⁴;
 - abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.
- Entro il termine perentorio del 15 settembre 2017 deve essere presentata alla Regione la rendicontazione finale degli interventi agevolati, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.
- 5.3 I beneficiari dell'agevolazione dovranno risultare attivi entro il termine perentorio del 31 agosto 2017, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso. A tal fine farà fede la data risultante:

² Si veda la griglia di valutazione di cui all'art. 11 del presente bando.

³ Soci controllanti: ai fini del presente provvedimento, per "soci controllanti" si intendono le persone fisiche e/o giuridiche che, individualmente o collegialmente, possono esercitare una influenza dominante su un'altra impresa denominata "impresa controllata". Si presume la possibilità di esercitare una influenza dominante se uno o più soci, direttamente o indirettamente: a) possono nominare e/o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione; b) ovvero, dispongono della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa; c) ovvero, detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.

⁴ Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel bando.



- dalla visura camerale per le micro e piccole imprese e loro Consorzi;
 - dalla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA presentata all'Agenzia delle Entrate per professionisti non costituiti in società.
- 5.4 Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di partecipazione a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65, comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013).
- 5.5 Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che rientrano nei siti della Rete Natura 2000⁵ i beneficiari dovranno produrre l'apposita dichiarazione di "Non necessità di Valutazione di Incidenza"⁶ **Allegato A.9.**
- 5.6 Non sono ammissibili:
- progetti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Art. 6 Spese ammissibili

- 6.1 Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
- a) acquisto di hardware, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica;
 - b) progettazione, direzione lavori e collaudo connesse alle opere di cui alle lettera e);
 - c) spese notarili di costituzione della società o dell'associazione tra professionisti;
 - d) acquisizione di servizi di consulenza o servizi equivalenti finalizzati al progetto imprenditoriale;
 - e) opere edili, murarie e impiantistica;
 - f) acquisto di programmi informatici;
 - g) promozione dell'impresa;
 - h) locazione o affitto di immobili;
 - i) garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fideiussione di cui all'articolo 14.
- 6.2 Con riferimento alle spese di cui al comma 6.1 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
- a) le spese relative all'acquisto di hardware, attrezzature ed arredi comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di telefoni cellulari, smartphone, tablet. Si precisa che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
 - b) le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo sono ammesse entro il limite massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) soltanto per la parte relativa al compenso del professionista, con esclusione di eventuali tasse, imposte e spese anticipate;
 - c) le spese notarili relative alla costituzione della società o dell'associazione tra professionisti sono ammesse soltanto per la parte relativa al compenso del notaio, con esclusione delle tasse, imposte ed eventuali spese anticipate. In deroga a quanto previsto al comma 6.3, lettera a.1), potranno essere ammesse anche le spese notarili sostenute dai singoli soci/associati ai fini della costituzione della società/associazione tra professionisti;
 - d) le spese relative alle consulenze specialistiche sono ammesse entro il limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00), con esclusione di eventuali tasse, imposte e spese anticipate. Per ogni consulenza dovrà essere stipulato apposito contratto scritto, nella forma di semplice scrittura privata,

⁵ L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/i-siti-del-veneto>

⁶ Tale dichiarazione deve essere fornita secondo lo schema previsto dall'Allegato E alla DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e DPR 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative".



in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività consulenziale con il progetto imprenditoriale da realizzare, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. La natura di tali consulenze deve esulare dai normali costi di gestione del beneficiario connessi ad attività ordinarie quali ad esempio la consulenza fiscale e la consulenza legale;

- e) le spese relative alle opere edili/murarie e di impiantistica comprendono:
- e.1) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 380 del 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione;
 - e.2) le spese per impianti elettrici, amplificazione, illuminazione, antintrusione, idrico-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione, con esclusione dell'impianto fotovoltaico. Non sono ammesse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice.

Le spese per opere edili/murarie e di impiantistica devono essere sostenute a partire dalla data degli atti e/o contratti (di proprietà, locazione, comodato, ecc.) aventi data certa, registrati e (nei casi previsti dalla legge) trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile.

Costituisce titolo di disponibilità dell'immobile anche il preliminare registrato di acquisto o di locazione, condizionato all'ammissibilità amministrativa e/o urbanistico/ambientale della proposta imprenditoriale. In ogni caso, l'atto definitivo dovrà essere prodotto alla Regione al momento della presentazione della rendicontazione finale degli interventi agevolati, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso;

- f) le spese per l'acquisto di programmi informatici sono agevolabili nel limite massimo del 20% della sommatoria delle voci di spesa di cui al comma 6.1, lettere a), b), c) e d) ammesse all'agevolazione. Non sono ammesse le spese per servizi di manutenzione, aggiornamento o di assistenza del software. I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
- g) per la promozione dell'impresa, sono ammesse entro il limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), le spese per lay-out, la produzione e la stampa di materiale informativo nonché per la realizzazione del sito web. Il materiale prodotto dovrà rispettare gli obblighi previsti al punto 17.2.

6.3 Ai fini della relativa ammissibilità:

- a) le spese di cui ai commi 6.1 e 6.2 devono essere:
 - a.1) sostenute, esclusivamente dal beneficiario, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo. In caso di società e loro consorzi o associazioni professionali, saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, consorzio o associazione tra professionisti, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - a.2) sostenute e pagate interamente:
 - dalle micro e piccole imprese e loro Consorzi a partire dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - dai professionisti non costituiti in società a partire dalla data di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. A tal fine, farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali ed il relativo pagamento;
 - a.3) strettamente funzionali e necessarie all'attività d'impresa proposta;
 - a.4) sostenute e pagate interamente entro il 31 agosto 2017. Non sono consentite proroghe a detto termine;
 - a.5) riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi;
- b) i beni devono:
 - b.1) essere ammortizzabili;



- b.2) essere utilizzati esclusivamente nell'unità operativa destinataria dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
- b.3) appartenere a categorie merceologiche coerenti con l'oggetto sociale e l'attività svolta (codice attività ATECO) dal fornitore;
- b.4) non essere destinati al noleggio.

Art. 7 Spese non ammissibili

7.1 I beni e i servizi devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare:

- a) l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
- b) non possono, inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti,⁷ nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti. A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, il beneficiario produce una specifica dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR. n. 445 del 28 dicembre 2000 **Allegato A.11**;
- c) non possono, altresì, essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che siano e/o si siano trovate - nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10 - nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (art. 2359 del codice civile) o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.

7.2 A puro titolo esemplificativo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, non sono ammesse le spese:

- inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
- emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
- per l'ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività;
- per i contributi di costruzione;
- per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
- notarili e relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali, salvo quanto specificato all'articolo 6, comma 6.2, lettera c);
- relative a scorte;
- per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
- per le perdite su cambio di valuta;
- relative ad ammende, penali e controversie legali;
- già coperte da altre agevolazioni pubbliche ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente bando;
- per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di bando;
- forfettarie;
- relative all'I.V.A.;
- relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del lease-back;
- per materiale di consumo⁸ (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per interventi di impiantistica o di edilizia o d'arredo, sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura

⁷ Prossimi congiunti: si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).

⁸ Materiale di consumo: materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente. Es: interruttori, commutatori, prese di corrente, porta-lampade, oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta bianca e da lettere, prodotti cartotecnici, scope, moci, ricambi mocio, cartucce, toner, alimenti, ecc.).



- relativa alla posa in opera);
- consulenze di qualsiasi tipo, salvo quelle specialistiche, quelle di progettazione, direzione lavori e collaudo di cui all'articolo 6, comma 6.2, lettere b) e d);
 - di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo - contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE, etc.);
 - di avviamento per subentro;
 - per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - relative a beni usati;
 - correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione o per la predisposizione del progetto;
 - per il contratto di affiliazione commerciale (franchising);
 - riferite ad investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari ed attrezzature della stessa tipologia già esistenti ed utilizzati nel ciclo produttivo;
 - effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano".

Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno

- 8.1 L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 70% della spesa rendicontata ritenuta ammissibile per la realizzazione del progetto:
- nel limite massimo di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00);
 - nel limite minimo di euro 14.000,00 (quattordici/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00).
- 8.2 Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportino spese ammissibili per un importo inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00).
- 8.3 In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari al 70% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione e, in ogni caso, non inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00).
- 8.4 Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pagg. 1-78). Il Regolamento stabilisce che gli aiuti per l'avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3 del Trattato, purché soddisfino le condizioni di cui all'art. 22 e al capo primo del medesimo regolamento.

Art. 9 Cumulo delle agevolazioni

- 9.1 Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo non dia luogo ad un aiuto superiore a quella fissato con Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014.

Presentazione delle domande e istruttoria

Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda

- 10.1 Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
- 10.2 La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.



Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.

- 10.3 L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista alla data del 1 luglio 2016 e sarà attiva fino al 31 agosto 2016. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 10.8 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda potrà essere presentata definitivamente tramite SIU.
- 10.4 Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (o dal singolo professionista ovvero, nel caso previsto all'articolo 4, comma 4.3, dalla persona fisica proponente per conto dell'impresa costituenda ovvero, nel caso di associazione tra professionisti, dal professionista formalmente designato a rappresentarla ovvero da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda). Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.
- 10.5 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. La domanda di sostegno e quella di erogazione del contributo sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, il cui il numero identificativo (seriale) e la data di emissione devono essere inseriti nell'apposito campo della domanda on-line.
- 10.6 Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale del bando e delle modalità di presentazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3, la domanda è irricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata nei termini di cui al comma 10.3;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.
 - non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni obbligatorie richieste al punto 10.8 relativamente alla tipologia del richiedente.
- Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è consentita esclusivamente la regolarizzazione di cui all'art. 71 comma 3 del DPR n. 445/2000.
- 10.7 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3, pari ad euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila/00).
- 10.8 A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai commi 10.2 e 10.3, la seguente documentazione:
- a) dichiarazione di intenti per i "promotori d'impresa" di cui all'articolo 4, comma 4.3 **Allegato A.3**;
 - b) certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per le imprese iscritte al Registro Imprese come "Inattiva";
 - c) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate e certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per i professionisti non costituiti in società iscritte al Registro Imprese;
 - d) dichiarazione sostitutiva di certificazione di Iscrizione all'Albo Professionale per i professionisti ordinistici **Allegato A.4**;
 - e) copia dell'attestazione rilasciata ai sensi della legge n. 4 del 2013 per i professionisti aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
 - f) atto costitutivo dell'eventuale associazione tra professionisti;
 - g) eventuale dichiarazione del carattere giovanile dell'impresa ai fini dell'ottenimento dei punteggi di premialità, di cui all'articolo 11, comma 11.9 **Allegato A.5** ;
 - h) il progetto imprenditoriale **Allegato A.6**;



- i) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 1392 c.c. **Allegato A.7**;
- j) dichiarazione ai fini della richiesta del D.U.R.C. / Attestazione di Regolarità Contributiva (per le professioni ordinistiche), come da modello **Allegato A.8**;
- k) eventuale documentazione dimostrativa degli occupati dichiarati nel progetto imprenditoriale (lettere di assunzione, comunicazione obbligatoria di assunzione al competente Centro per l'Impiego, estratto del libro unico del lavoro, etc.);
- l) eventuale modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza **Allegato A.9**.
- 10.9 Ciascun allegato alla domanda di partecipazione, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmato digitalmente secondo le modalità di cui al comma 10.4.

Art. 11 Valutazione delle domande

- 11.1 La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta, da parte del Dipartimento Cultura, alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 4 al fine di accertarne l'ammissibilità. L'iter di valutazione delle domande e del progetto imprenditoriale è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
- 11.2 In caso di ammissibilità, la domanda è esaminata da una Commissione Tecnica di Valutazione (di seguito CTV) che effettua una valutazione di merito tecnico sul contenuto del progetto imprenditoriale presentato e predispose la graduatoria.
- 11.3 La CTV è nominata con atto del Direttore del Dipartimento Cultura e sarà composta dal Direttore del Dipartimento Cultura o da un suo delegato, che la presiede, da due componenti indicati dalle Sezioni afferenti al Dipartimento stesso e da due membri esterni all'Amministrazione regionale esperti in materie legate allo spettacolo, alla cultura e all'economia.
- 11.4 La valutazione di merito ad opera della CTV è effettuata assegnando un punteggio per ogni criterio di selezione e accertando la presenza dei requisiti previsti dal bando per l'attribuzione della priorità indicata dal potenziale beneficiario in sede di presentazione della domanda. La CTV potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, chiarimenti in merito ai contenuti della proposta progettuale.
- 11.5 La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione sintetizzati nelle griglie che seguono:

| Griglia A - Soggetto proponente | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------------------|
| Criteri di valutazione ⁹ | Elementi di valutazione del progetto imprenditoriale ¹⁰ | Attribuzione punteggio | Punteggio Massimo |
| Competenze in materia | A.1/A.2 Capacità amministrativa Coerenza della formazione con la proposta progettuale e coerenza delle esperienze e delle qualifiche relative alle competenze, rapportate alla dimensione e alla complessità del progetto imprenditoriale proposto | Competenze: - non adeguate 0 punti - sufficientemente adeguate 6 punti - buone 9 punti - ottime 12 punti | 12 |
| | A.3 Capacità amministrativa Coerenza tra competenze e ruoli attribuiti | I ruoli attribuiti: - non sono coerenti con le competenze 0 punti - sono parzialmente coerenti con le competenze 2 punti - sono pienamente coerenti con le competenze 4 punti | 4 |
| | | | 16 |

⁹ Come definiti dal documento "Criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020.

¹⁰ Gli elementi di valutazione del progetto imprenditoriale corrispondono agli elementi (es. A.1 – A.2 – A.3 – B.1 – etc...) del progetto imprenditoriale di cui all'Allegato A.6



| Griglia B – Proposta progettuale | | | |
|---|---|---|-------------------|
| Criteria di valutazione | Elementi di valutazione del progetto imprenditoriale | Attribuzione punteggio | Punteggio massimo |
| Coerenza degli obiettivi: appropriatezza della descrizione dello stato dell'arte relativo al problema da risolvere o dell'opportunità da sviluppare | B.1/B.2 Qualità e completezza della proposta progettuale | La proposta progettuale in termini di qualità e completezza risulta - non esaustiva 0 punti - sufficientemente dettagliata 5 punti - accuratamente dettagliata 8 punti | 8 |
| Coerenza degli obiettivi: adeguatezza dell'innovazione o della soluzione che si vuole promuovere rispetto al problema individuato | B.3 Grado di innovazione della proposta progettuale | La soluzione o l'innovazione proposta risulta: - non adeguata al problema rilevato 0 punti - sufficientemente adeguata al problema rilevato 3 punti - abbastanza adeguata al problema rilevato 4 punti - molto adeguata al problema rilevato 8 punti | 8 |
| Congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica: adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto/dell'operazione | B.4 Capacità finanziaria Adeguatezza, in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica, del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto imprenditoriale | - Il prospetto fonti/impieghi è inattendibile e/o non permette di far fronte a tutte le spese generando un fabbisogno per il quale non è stata prevista alcuna copertura 0 punti - La copertura delle spese previste avviene con il contributo di fonti a breve termine 2 punti - La copertura delle spese previste avviene con fonti consolidate 4 punti - La copertura delle spese previste avviene con consistente apporto di capitale proprio 6 punti | 6 |
| | B.5 Capacità finanziaria Risultati attesi in termini di redditività e loro attendibilità | - Le previsioni di redditività non sono attendibili, anche in relazione ai risultati economici consuntivi (se disponibili), e/o i fatturati previsti non assicurano la copertura dei costi che dovranno essere sostenuti e pertanto non si evidenzia una sufficiente redditività dell'iniziativa proposta 0 punti - I fatturati previsti sono attendibili, anche in relazione ai risultati economici consuntivi (se disponibili), e consentono la copertura dei costi della normale gestione operativa 3 punti - I fatturati previsti sono attendibili, anche in relazione ai risultati economici consuntivi (se disponibili), e consentono la copertura dei costi della normale gestione operativa, e margini più che sufficienti 7 punti | 7 |
| | B.6 Capacità operativa: Fattibilità operativa del programma d'investimento | Piano di investimenti: - non adeguatamente descritto e/o incoerente con l'assetto operativo aziendale previsto 0 punti - sufficientemente descritto e/o sostanzialmente coerente con l'assetto operativo aziendale previsto 4 punti - ben descritto e pienamente coerente con l'assetto operativo aziendale previsto 9 punti | 9 |
| Comunicazione dei risultati: adeguatezza delle modalità scelte per la comunicazione e la divulgazione dei risultati, sia in relazione al territorio interessato, sia alla numerosità e tipologia dei soggetti coinvolti, sia in relazione all'obiettivo del progetto innovativo | B.10 Adeguatezza delle modalità scelte per la comunicazione e la divulgazione dei risultati, sia in relazione al territorio interessato, sia alla numerosità e tipologia dei soggetti coinvolti, sia in relazione all'obiettivo del progetto innovativo | Le modalità di comunicazione e divulgazione: - non sono adeguate 0 punti - sono sufficientemente adeguate 2 punti - sono adeguate 5 punti | 5 |
| Comunicazione dei risultati: coinvolgimento di personale specializzato | B.11 Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal personale coinvolto per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto ai contenuti progettuali | Competenze: - non sono adeguate 0 punti - sono sufficientemente adeguate 2 punti - sono adeguata 5 punti | 5 |
| | | | 48 |
| Punteggio minimo di ammissibilità | | | 29 |
| Punteggio massimo A. Soggetto proponente e B. Proposta progettuale | | | 64 |



| Griglia C – Premialità | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Parametri | Attribuzione punteggio | | Punteggio massimo | |
| A.4 Premialità Rilevanza della componente giovanile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale (Art. 11, c. 11.9) | | | - non rilevanza della componente giovanile 0 punti - rilevanza della componente giovanile 1 punto | 1 |
| Complementarietà / integrazione con altri fondi comunitari: collegamento degli obiettivi del progetto con quelli di altri programmi comunitari | B.7 Complementarietà/integrazione con altri Fondi Comunitari | Il progetto: - non è complementare ad altri Programmi comunitari 0 punti - è complementare ad altri Programmi Comunitari 1 punto | 1 | |
| Complementarietà / integrazione con altri fondi comunitari: stato di approvazione dell'eventuale progetto collegato ad altri programmi comunitari | B.8 Partecipazione del progetto ad altri Programmi Comunitari | Il progetto: - non partecipa 0 punti - partecipa a uno specifico Programma Comunitario 1 punto | 1 | |
| Nuova occupazione in ETP | B.9 Incidenza occupazionale del progetto dei dipendenti/soci attuali (in ETP) | - 1 occupato 1 punto - da 2 a 6 occupati 3 punti - oltre i 6 occupati 5 punti | 5 | |
| B.12 Premialità Capacità del Progetto di valorizzazione dei sistemi territoriali di appartenenza, sia che si tratti di aree di interesse naturale che urbano | | | La soluzione o l'innovazione proposta risulta: - non è adeguato 0 punti - sufficientemente adeguata 3 punti - adeguato 5 punti | 5 |
| B.13 Premialità Capacità del progetto di promuovere la destagionalizzazione e la delocalizzazione dell'offerta turistica | | | La soluzione o l'innovazione proposta risulta: - non è adeguato 0 punti - sufficientemente adeguata 3 punti - adeguato 5 punti | 5 |
| B.14 Premialità Condivisione del progetto con Enti o Istituzioni locali | | | Il progetto: - non è condiviso con Enti o Istituzioni locali 0 punti - è condiviso con Enti o Istituzioni locali 1 punto | 1 |
| B.15 Premialità Partecipazione finanziaria degli incubatori al sostegno del percorso di nascita dell'impresa | | | L'impresa: - non è partecipata finanziariamente da incubatori 0 punti - è partecipata finanziariamente da incubatori 1 punto | 1 |
| Criteri trasversali | | | | |
| Orientamento della proposta allo sviluppo sostenibile e alla promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente | C.1 Consumo di suolo | - Vi è consumo ulteriore di suolo 0 punti - Non vi è consumo ulteriore di suolo 1 punto | 1 | |
| | C.2 Riutilizzo di strutture edilizie esistenti | - Non vi è il riutilizzo di strutture edilizie esistenti 0 punti - Vi è il riutilizzo di strutture edilizie esistenti 1 punto | 1 | |
| | C.3 Diffusione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale privilegiando soluzioni che consentano di minimizzare gli effetti ambientali negativi dell'attività | Ricadute ambientali - non rilevanti 0 punti - poco rilevanti 1 punto - rilevanti 2 punti | 2 | |
| Sensibilità e orientamento delle soluzioni contenute nel progetto alle tematiche dell'accessibilità e della fruibilità da parte di soggetti disabili, (anche attraverso l'utilizzo di tecnologie ICT) | C.4 Accessibilità e fruibilità degli oggetti di operazione alle persone con disabilità | Accessibilità e fruibilità da parte di persone con disabilità - assente o poco rilevante 0 punti - rilevante 1 punto - progetto specificatamente rivolto a favorire dell'accessibilità e la fruibilità da parte di persone con disabilità 2 punti | 2 | |
| | | | 26 | |
| Punteggio massimo totale | | | 90 | |

11.6 I progetti che sulla base dei criteri di selezione totalizzeranno complessivamente un punteggio inferiore a 29 punti nella parte "A. progetto imprenditoriale" e "B. Valutazione del soggetto proponente" non saranno ammessi al contributo.

11.7 Non sono comunque ammissibili i progetti cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 anche soltanto ad



uno degli elementi di valutazione del progetto imprenditoriale corrispondenti ai seguenti criteri di valutazione: capacità amministrativa, operativa e finanziaria¹¹.

- 11.8 Ai progetti che totalizzeranno almeno 29 punti, sulla base dei suddetti criteri di selezione, sarà aggiunto il punteggio di premialità, di cui alla parte C "premieria", determinando il punteggio complessivo del progetto, utile ai fini della formazione della graduatoria.
- 11.9 Sono considerate imprese giovanili (legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57):
- le imprese individuali i cui titolari sono persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti;
 - le società anche in forma cooperativa i cui soci sono per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti.

Il requisito deve essere soddisfatto dalle imprese al momento della presentazione della domanda di contributo, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 4.3.

Art. 12 Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

- 12.1 Le proposte progettuali saranno ammesse a contributo mediante la formazione di una graduatoria definita sulla base dei punteggi di cui all'articolo 11. A parità di punteggio, sarà data priorità all'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base dell'anno, mese e giorno di nascita). Nel caso di società/associazioni tra professionisti, si determinerà la media delle età dei soci/associati, rapportata alla quota di capitale sociale/partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
- 12.2 Al termine dell'attività di valutazione e selezione dei progetti, il Direttore del Dipartimento Cultura approva le risultanze istruttorie. Saranno ammesse con riserva le proposte progettuali avanzate dai c.d. "promotori d'impresa" di cui all'articolo 4, comma 4.3. Tale riserva verrà sciolta positivamente nel momento in cui, nel rispetto del termine di quarantacinque giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione ai benefici, sia provata l'iscrizione al Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 4, comma 4.3, diversamente la proposta non sarà considerata ammissibile e si procederà allo scorrimento della graduatoria.
- 12.3 Ai soggetti che hanno presentato domanda sarà comunicato l'esito dell'istruttoria. Le suddette comunicazioni avverranno tramite PEC e saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V.) e sul sito istituzionale <http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/>
- 12.4 La procedura istruttoria sarà completata entro centoventi giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario

- 13.1 Il beneficiario si obbliga a:
- a) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro il termine perentorio del 31 agosto 2017;
 - b) presentare la rendicontazione e la domanda di erogazione del contributo entro il termine perentorio del 15 settembre 2017;
 - c) assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo;

¹¹ Capacità amministrativa:

- l'elemento A1/A2 deve ottenere un punteggio di almeno 6 punti;
- l'elemento A3 deve ottenere un punteggio di almeno 2 punti.

Capacità finanziaria:

- l'elemento B4 deve ottenere un punteggio di almeno 2 punti;
- l'elemento B5 deve ottenere un punteggio di almeno 3 punti.

Capacità operativa:

- l'elemento B6 deve ottenere un punteggio di almeno 4 punti.



- d) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o ai soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
- e) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della Regione, qualunque variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale/associativa;
- f) dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- g) mantenere i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità, di cui all'art. 4, per un periodo di tre anni dalla data di erogazione del contributo al beneficiario e fornire alla Regione informazioni sulle eventuali variazioni che dovessero intervenire a loro modifica nel corso del suddetto arco temporale;
- h) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione e in quella di erogazione del contributo. Per l'annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
- i) fornire le informazioni e la documentazione afferente il progetto ed i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione o da soggetti da essa delegati o incaricati, entro un termine massimo di dieci giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- j) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di dieci anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- k) comunicare alla Regione l'eventuale rinuncia al contributo;
- l) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
- m) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- n) annullare, al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali dei giustificativi di spesa secondo le modalità di cui all'art. 14 comma 14.4 lettera c.

Sostegno

Art. 14 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione

- 14.1 La domanda di erogazione del contributo deve essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine perentorio del 15 settembre 2017, esclusivamente tramite il sistema SIU. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo deve essere inserito nell'apposito campo della domanda on line.
- 14.2 La liquidazione del sostegno prevista dal presente articolo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. clausola "Deggendorf").
- 14.3 Il soggetto beneficiario potrà, esclusivamente tramite il sistema SIU, chiedere l'erogazione, a titolo di anticipo, di una quota pari ad un massimo del 50% del contributo concesso. La richiesta di anticipo è subordinata alla stipula di idonea polizza fidejussoria **Allegato A.10** a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dal bando. Alla richiesta di anticipo deve essere allegata la dichiarazione di regolarità contributiva **Allegato A.8** e la dichiarazione attestante l'assenza di aiuti illegali non rimborsati



Allegato A.12.

14.4 La domanda di anticipo o di saldo e la documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal singolo professionista. Ovvero, nel caso di associazione tra professionisti, dal professionista formalmente designato a rappresentarla ovvero da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e della rendicontazione. La richiesta di anticipo o di saldo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo deve essere inserito nell'apposito campo della domanda on line.

In particolare, con la domanda di erogazione, il beneficiario è tenuto a trasmettere:

- a) una relazione finale sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute sul piano occupazionale dell'attività progettuale realizzata in relazione agli obiettivi previsti nel progetto imprenditoriale ammesso a contributo;
- b) la documentazione attestante la disponibilità dell'unità operativa - come definita all'articolo 4, comma 4.2 - in cui è stato realizzato il progetto ammesso all'agevolazione per un periodo di almeno tre anni dalla data di erogazione del contributo. L'atto da cui risulta il titolo di disponibilità dell'immobile deve riportare gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Qualora il contratto di locazione dovesse scadere prima del decorso del triennio, il beneficiario dovrà produrre alla Regione l'atto di proroga con gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- c) i documenti giustificativi di spesa: fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare nella causale/oggetto della fattura: "Spesa finanziata POR FESR Veneto 2014 – 2020, azione 3.5.1 C" ove per la natura del giustificativo, non sia possibile il titolo idoneo a giustificare la spesa del progetto, dovrà arrecare apposito annullo "Spesa finanziata POR FESR Veneto 2014 – 2020, Azione 3.5.1 - sub - azione C";
- d) una visura catastale non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di erogazione del contributo relativa all'immobile in cui è stato realizzato il progetto imprenditoriale;
- e) in caso di opere edili/murarie: i titoli abilitativi edilizi (CIL, CILA, SCIA) presentati al Comune/SUAP territorialmente competenti recanti, ove previsto dal DPR n. 380 del 2001, l'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, del progettista e del direttore lavori. Qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del DPR n. 380 del 2001, il beneficiario dovrà produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori;
- f) in caso di opere impiantistiche: una dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalla norme vigenti;
- g) la dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni di acquisto dei beni e dei servizi ai sensi dell'art. 7.1 **Allegato A.11**;
- h) dichiarazione attestante l'assenza di aiuti illegali non rimborsati (c.d. clausola "Deggendorf") **Allegato A.12**;
- i) la dichiarazione ai fini della richiesta del DURC/Attestazione di Regolarità Contributiva (per le professioni ordinistiche) aggiornata, come da modello **Allegato A.8**;
- j) la documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione della targa di cui all'articolo 17, comma 17.2 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo, comma 17.3;
- k) l'eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e della rendicontazione ai sensi dell'articolo 1392 c.c. **Allegato A.7**;



l) la dichiarazione relativa alla “Non necessità di Valutazione di Incidenza” **Allegato A.9** per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che rientrano nei siti della Rete Natura 2000.

14.5 Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

| Modalità di pagamento | Documentazione probatoria da allegare | Note |
|---|---|--|
| Bonifico bancario (tramite <i>home banking</i>) | 1) estratto conto in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.) | Qualora l'estratto conto non riporti uno o più elementi richiesti, sarà necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria ovvero dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. |
| Ricevuta bancaria | 1) estratto conto in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione | Qualora l'estratto non riporti uno o più elementi richiesti, sarà necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria. Ovvero dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. |
| Ricevuta bancaria <i>cumulativa</i> | 1) estratto conto in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; il codice identificativo dell'operazione 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente | Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il n. della fattura si dovrà allegare dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. |
| Assegno non trasferibile | 1) estratto conto in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno; 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 dal fornitore che attesti: <ul style="list-style-type: none"> • numero dell'assegno; • numero e data fattura; • l'esito positivo dell'operazione; | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Non</u> sarà sufficiente la sola matrice; • <u>Non</u> saranno accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. |
| Carta di credito (intestata al beneficiario) | 1) estratto del conto corrente in cui sia visibile: | In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, |



| | | |
|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • addebito delle operazioni; 2) estratto conto della carta di credito; 3) scontrino | produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento della stessa. |
| Carta di debito (intestata al beneficiario) | 1) estratto del conto corrente in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • addebito delle operazioni; 2) scontrino; | In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento della stessa. |
| Acquisti on-line | 1) estratto conto in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto; • addebito delle operazioni; 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta | |

- 14.6 Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza del 31 agosto 2017 nonché le compensazioni.
- 14.7 L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
- 14.8 La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato. Qualora il beneficiario o un professionista singolo e non disponga di un conto dedicato, le spese antecedenti l'ammissione a contributo potranno essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché nello stesso figurino il titolare dell'impresa/professionista e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni) siano sottoscritti esclusivamente dallo stesso titolare/professionista. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa dimostrazione della delega ad operare sul conto dell'impresa.
- 14.9 La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.
- 14.10 Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, la Regione assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti.
- 14.11 L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 14.12 Ad istruttoria conclusa, la Regione provvederà a verificare gli originali dei giustificativi di spesa risultati ammissibili. A tal fine il beneficiario dovrà presentarsi, previa convocazione, presso i



competenti uffici regionali con gli originali dei giustificativi di spesa rendicontati e registrati nella contabilità generale dell'impresa/professionista.

- 14.13 Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate all'articolo 6, comma 6.1 fino ad un massimo del 10% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.

Verifiche e controlli

Art. 15 Rinuncia e decadenza del sostegno

- 15.1 In caso di rinuncia al contributo concesso, la Regione provvede ad adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato.
- 15.2 Salvo quanto previsto al comma 16.1, il contributo è dichiarato decaduto con conseguente revoca totale nei seguenti casi:
- a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio del 31 agosto 2017;
 - b) mancata presentazione della domanda di erogazione del contributo entro il termine perentorio del 15 settembre 2017;
 - c) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 70% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione o, comunque, ad euro 20.000,00;
 - d) qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - e) per le imprese ammesse con riserva, il mancato adempimento degli obblighi, di cui all'articolo 4, commi 4.1, lettera c) e 4.3, entro i limiti temporali ivi previsti;
 - f) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso a contributo;
 - g) qualora, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del contributo, il beneficiario risulti destinatario di altre agevolazioni previste nell'ambito delle azioni 3.5.1 e 3.3.4 del POR FESR Veneto 2014-2020 anche se concesse sulla base del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013;
 - h) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente bando.
- 15.3 Si procede a revoca parziale del contributo, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, nei seguenti casi:
- i) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore all'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo, fermo restando il limite di cui all'articolo 8, comma 8.3;
 - j) qualora, a seguito di una variazione dell'attività intrapresa, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del contributo, il codice primario e/o secondario ISTAT ATECO 2007 dell'unità operativa in cui si è realizzato il progetto rientri nei settori di attività non ammessi dal presente bando **Allegato A.2**;
 - k) mancato mantenimento dell'unità operativa in cui si è realizzato il progetto nel territorio della regione Veneto per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
 - l) perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 4, comma 4.4 prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del contributo;
 - m) cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del contributo;
 - n) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, prima che siano trascorsi tre



anni dalla data di erogazione del contributo, nel rispetto della stabilità dell'operazione di cui all'art. 71 del Reg. (CE) n.1303/2013;

- o) qualora il beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti i beni acquistati per la realizzazione del progetto prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del contributo.
- 15.4 La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.
- 15.5 In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo concesso ed erogato a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 5, continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde delle somme erogate al precedente beneficiario. Il cedente deve comunicare alla Regione il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai sensi dell'art. 15, comma 15.3 lettera o).

Art. 16 Verifiche e controlli del sostegno

- 16.1 La Regione si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli artt. 125 “Funzioni dell'autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell'autorità di audit” del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante che nei tre anni successivi alla conclusione del progetto, al fine di verificare ed accertare quanto segue:
- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo per i tre anni successivi all'erogazione del contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
- 16.2 La Regione potrà effettuare, sia durante che nei tre anni successivi alla conclusione del progetto, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
- 16.3 La Commissione europea, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere - con le modalità indicate nel medesimo articolo - controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati.



I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

- 16.4 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca totale del contributo.

Pubblicità, informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali

Art. 17 Obblighi di informazione e pubblicità

- 17.1 I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento FESR ottenuto in base al presente bando.
- 17.2 Il beneficiario è tenuto a rendere disponibile, qualora abbia un sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzi il sostegno finanziario complessivamente concesso ed è tenuto a collocare una targa (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto. Si precisa inoltre che il materiale informativo e promozionale finanziato dal POR FESR Veneto 2014-2020 dovrà riportare in maniera visibile il logo del Programma.
- 17.3 Quanto previsto al precedente art. 17, comma 17.2 dovrà rispettare le “*Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione e comunicazione*” disponibili sul sito istituzionale: www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari.
- 17.4 Il beneficiario del contributo avrà inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.
- 17.5 Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito istituzionale.

Art. 18 Disposizioni finali e normativa di riferimento

- 18.1 Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionale e regionali vigenti, in particolare:
- Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” della Regione del Veneto;
 - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 3 febbraio 2016;
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
 - Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo



all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Art. 19 Informazioni generali

- 19.1 Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi.
- 19.2 Le comunicazioni tra Regione e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo dip.cultura@pec.regione.veneto.it. Si precisa che le citate comunicazioni via PEC devono rispettare le indicazioni operative, in particolare per quanto riguarda il formato e le dimensioni dei files allegati, descritte nel link: <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto19.3>. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto – Dipartimento Cultura, telefonando ai seguenti numeri: 041 279 2737 - 2604 - 2675.
- 19.4 Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento Cultura, con sede in Venezia, Cannaregio 168.
- 19.5 Gli atti connessi al presente bando sono custoditi e visionabili presso il Dipartimento Cultura, con sede in Venezia, Cannaregio 168. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.

Art. 20 Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 2003

- 20.1 Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati acquisiti in esecuzione del presente bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento Cultura.

